

# UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

PROVINCIA DI AREZZO



Castel  
Focognano



Castel San  
Niccolò



Chitignano



Chiusi della  
Verna



Montemignaio



Ortignano  
Raggiolo



Poppi



Comune di  
Pratovecchio  
Stia



Talla

## BANDO ANNO 2016 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.

### IL DIRIGENTE

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;  
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;  
Vista la Legge Regionale Toscana del 20 dicembre 1996, n. 96 e ss. mm. e ii.;  
Vista la legge regionale toscana del 24 febbraio 2005, n. 41 e ss. mm. e ii.;  
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 6 aprile 2009 e la  
deliberazione della Giunta Regionale n. 414 del 10 maggio 2016;  
Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 116 del 10.07.2013;  
Visto la Determinazione Dirigenziale dell'Unione dei Comuni n. 835 del  
05.08.2015, così come rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 844 del  
05.08.2015;

### RENDE NOTO

che, a partire dal giorno **5 agosto 2016 fino al giorno 5 settembre 2016**, sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti, in applicazione delle disposizioni in materia e della Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino **n. 116 del - 10.07.2013**.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2016, a cui sono destinate le somme del Fondo nazionale, regionale e comunale, che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria di cui alle normative ed atti sopra richiamati.

### Art. 1

#### Requisiti per l'ammissione al concorso

Possono presentare richiesta di ammissione al contributo i soggetti che, alla data di apertura del presente bando, nonché al momento della pubblicazione dell'elenco definitivo degli ammessi sono residenti nei Comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia e Talla e che, pena l'esclusione, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere cittadino italiano oppure di uno Stato aderente all'Unione Europea, oppure di un altro Stato non aderente all'Unione Europea. In questo ultimo caso il richiedente deve presentare un titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e s.m.i., D.Lgs. 3/2007 e D.Lgs. 30/2007). Qualora al momento della presentazione della domanda il cittadino sia in possesso di titolo di soggiorno scaduto, l'interessato può presentare ugualmente domanda allegando ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno posseduto o di nuovo titolo, che dovrà comunque essere presentato obbligatoriamente entro il termine del 31.12.2016 pena la perdita al diritto dell'eventuale contributo spettante ed erogabile;
2. Avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si

richiede il contributo. Per i cittadini di un altro Stato non aderente all'Unione Europea il richiedente deve autocertificare la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione;

3. Essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto-direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.  
Sono esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla L.R.T. n. 96/96, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento di disponibilità dell'alloggio, sono inoltre esclusi gli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8, A9;
4. non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
5. Assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa ai sensi della Legge Regionale 96 del 20.12.1996, così come modificata dalla L.R. 41/2015, Allegato "A" lettera e), e successive modifiche ed integrazioni;
6. Non titolarità, del richiedente o qualsiasi altro componente il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale;
7. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.216,37 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
8. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

**Fascia A:** valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2016, corrispondenti a **€ 13.049,14**.  
**Incidenza del canone**, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE **non inferiore al 14%**.

**Fascia B:** valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2016 (**€ 13.049,14**) e l'importo di **€ 28.216,37 di cui al precedente punto 7**.  
**Incidenza del canone**, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE **non inferiore al 24%**. **Valore ISEE non superiore a € 16.500,00**.

Per gli studenti universitari la dichiarazione I.S.E./I.S.E.E di riferimento è quella del soggetto a cui risultino fiscalmente a carico.

I soggetti che dichiarano "I.S.E. zero", ovvero I.S.E. incongruo cioè inferiore all'importo del canone di locazione annuale, dovranno dichiarare di essere beneficiari di forme di sostegno economico da parte dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino oppure autocertificare la fonte

accertabile di sostenimento. Qualora si dichiara di ricevere sostegno economico da persone fisiche (figli, genitori, parenti, amici) dovrà essere obbligatoriamente allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento d'identità, resa dal sostenitore specificante la veridicità del sostegno erogato ed il reddito familiare del sostenitore riferito all'anno 2014.

I requisiti di cui al punto 8) sono desunti dall'attestazione ISE/ISEE, rilasciata sulla base della Dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) o presso l'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

La sottoscrizione della dichiarazione non potrà essere successiva al termine di chiusura del bando **A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO.**

## **Art. 2 Nucleo familiare**

Ai fini del presente bando si considera il nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni (normativa ISE/ISEE). Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo. Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza. Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

## **Art. 3 Documentazione**

I richiedenti potranno presentare domanda sui moduli appositamente predisposti e distribuiti dagli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di residenza e dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

I richiedenti ricorrono all'autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al presente bando.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- copia del titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e s.m.i., D.Lgs. 3/2007 e D.Lgs. 30/2007). Qualora in possesso di titolo di soggiorno scaduto, alla domanda dovrà essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno posseduto o di nuovo titolo, che dovrà comunque essere presentato obbligatoriamente entro il termine del 31.12.2016 pena la perdita al diritto dell'eventuale contributo spettante ed erogabile;
- nel caso di cittadini di un altro Stato non aderente all'Unione Europea dovrà essere allegata alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) attestante la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione;
- copia del contratto di locazione debitamente registrato o, nel caso di cambio di residenza avvenuto nell'anno 2016, in uno dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni e/o nel Comune di Pratovecchio Stia, precedentemente alla scadenza del presente bando, la copia di tutti i contratti di locazione interessati, debitamente registrati.
- copia della ricevuta dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa di registrazione valevole per l'anno 2016 oppure copia della comunicazione del proprietario dell'abitazione dalla quale risulti che lo stesso intendeva avvalersi dell'opzione "cedolare secca";
- ricevute di pagamento del canone di locazione per i mesi da gennaio a giugno 2016. **In caso di morosità** potrà essere allegata alla domanda o presentata successivamente la dichiarazione di disponibilità resa dal

proprietario dell'immobile (corredata da fotocopia del suo documento di identità) finalizzata a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo, a sanatoria parziale o totale della morosità medesima (L. 269/04) a condizione che non sia stata avviata procedura di sfratto per morosità;

Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa attestazione ISE/ISEE, in corso di validità al momento di presentazione della domanda. Ai sensi del DPCM 159/2013, nel caso dell'imminente scadenza dei termini per l'accesso al contributo, il richiedente può comunque presentare la domanda accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. Visto la scadenza dei termini per la presentazione dell'istanza all'indirizzo della Regione Toscana fissata al 30 settembre 2016 e tenuto conto dei tempi necessari per completare l'istruttoria, l'attestazione deve pervenire entro e non oltre il 9 settembre 2016;

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento d'identità, resa dal sostenitore specificante la veridicità del sostegno erogato, qualora si dichiara di ricevere sostegno economico da persone fisiche (figli, genitori, parenti, amici) specificando il sostegno erogato ed il reddito familiare del sostenitore riferito all'anno 2015;
- al fine di ottenere il riconoscimento del punteggio di priorità, in caso di richiedente o di familiari portatori di handicap grave, ai sensi della legge 104/92, o affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, alla domanda deve essere allegata la relativa certificazione dell'ASL;
- **copia fotostatica fronte/retro del documento di identità in corso di validità.**

#### **Art. 4**

##### **Termini e modalità di presentazione della domanda**

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno **5 SETTEMBRE 2016.**

I moduli di domanda saranno scaricabili dal sito internet dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, [www.uc.casentino.toscana.it](http://www.uc.casentino.toscana.it) e nei siti dei Comuni dell'Unione, nonché distribuiti presso gli uffici dei servizi sociali dei Comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia e Talla.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro la scadenza (19.08.2016) con le seguenti modalità:

- tramite raccomandata A/R l'istanza dovrà comunque pervenire entro le ore 13,00 del giorno 5 SETTEMBRE 2016 e quindi non farà fede il timbro dell'Ufficio Postale. In questo caso la sottoscrizione non è soggetta ad autentica, purché la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità in corso di validità di colui che richiede il contributo. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Unione dei Comuni Montani del Casentino – Servizio di gestione associata dei Servizi Sociali – Via Roma, 203 – 52014 Poppi e riportare sulla busta la dicitura "Bando contributi canone di locazione".
- inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino [unione.casentino@postacert.toscana.it](mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it). In questo caso la sottoscrizione non è soggetta ad autentica, purché sia presentata allegando copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
- consegnata a mano, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, entro le ore 13,00 del 05.09.2016, all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, oppure all'Ufficio protocollo dei Comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia e Talla.

#### **Art. 5**

##### **Motivi di insanabilità in sede di ricorso**

La domanda di partecipazione al presente concorso dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, firmata dall'interessato.

Ai fini dell'ammissibilità, le domande dovranno essere corredate dalla necessaria ed idonea documentazione prevista dall'art. 3 del presente bando.

Nel modulo di domanda il richiedente deve esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali (DLGS 196/03).

Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili in sede di ricorso le domande che:

- 1) non perverranno entro il termine di scadenza del presente bando;
- 2) non saranno debitamente sottoscritte.

## **Art. 6**

### **Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria**

L'Ufficio dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, provvedendo all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda.

L'Unione dei Comuni Montani del Casentino si riserva, in sede istruttoria, di richiedere ulteriori informazioni necessarie alla valutazione dell'istanza presentata.

Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e della documentazione prevista dall'art. 3.

La graduatoria, elaborata secondo quanto disposto dalla delibera G.R.T. n. 265/2009 e sulla base dei punteggi di cui al presente articolo, sarà articolata su due fasce, nel modo che segue:

**Fascia A:** valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2016, corrispondenti a **€ 13.049,14**.

**Incidenza del canone**, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE **non inferiore al 14%**.

**Fascia B:** valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2016 (**€ 13.049,14**) e l'importo di **€ 28.216,37**.

**Incidenza del canone**, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE **non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € 16.500,00**.

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti punteggi di priorità come fissati dalla Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 116 del 10.07.2013:

1) nucleo familiare composto da soli anziani che abbiano superato, alla data di scadenza del bando, il 65° anno di età: PUNTI 1

2) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla legge 104/92) o di uno o più soggetti con un'invalideria permanente riconosciuta dall'autorità competente (con certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale) superiore a 2/3 (uguale o superiore al 67%): PUNTI 1

3) nucleo familiare monogenitoriale con uno o più figli a carico: PUNTI 1

4) nucleo familiare dove sono presenti 3 o più figli minori: PUNTI 1

5) nucleo familiare costituito da meno di 2 anni ed entrambi i componenti hanno meno di 35 anni: PUNTI 1

Il punteggio della categoria 2) è cumulabile con quelli delle categorie 1), 3), 4) e 5).

Nessun altro punteggio relativo alle categorie sopraindicate, tranne la categoria 2, può essere cumulabile.

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria valgono le seguenti regole:

- le domande dotate di punteggio sono collocate per prime, in ciascuna fascia di appartenenza; le domande che ottengono uguale punteggio sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/valore ISE;

- di seguito sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggi, secondo le percentuali di incidenza canone/valore ISE;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/valore ISE, nell'ambito della fascia di appartenenza, verrà effettuato un sorteggio da parte dell'Ufficio dei Servizi Sociali dall'Unione dei Comuni.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito internet dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, [www.uc.casentino.toscana.it](http://www.uc.casentino.toscana.it) e nei siti dei Comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignai, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia e Talla, in forma provvisoria, per 10 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate opposizioni da parte dei partecipanti, allegando documenti attinenti l'istanza, purché relativi a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data del bando e dichiarate nella domanda.

In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dall'Ufficio dei Servizi Sociali, alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva. Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria provvisoria sarà considerata definitiva.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/90 l'Unione dei Comuni non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e nel sito internet dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, [www.uc.casentino.toscana.it](http://www.uc.casentino.toscana.it) e nei siti dei singoli Comuni oltre che disponibili presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza e dell'Unione dei Comuni.

Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti sarà data notizia tramite il sito internet dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, [www.uc.casentino.toscana.it](http://www.uc.casentino.toscana.it) e dei singoli Comuni.

## **Art. 7**

### **Entità del contributo**

I contributi saranno liquidati alle persone collocate nella graduatoria fino all'esaurimento del finanziamento spettante all'Unione dei Comuni Montani del Casentino, applicando il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone attuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del Decreto Ministero dei Lavori pubblici 7 giugno 1999 e successive norme regionali di attuazione, comunque il contributo non può eccedere i seguenti importi:

**fascia a):** € 3.100,00 annui (in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 14% del valore ISE);

**fascia b):** € 2.325,00 annui (in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 24% del valore ISE).

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi, con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica.

Qualora la dotazione finanziaria di cui potrà disporre l'Unione dei Comuni risultasse insufficiente a corrispondere il contributo a tutti gli utenti collocati in fascia "A", il contributo teorico spettante potrà essere diminuito, conformemente alla normativa regionale, con eventuale successiva deliberazione della Giunta dell'Unione, allo scopo di ripartire le risorse al maggior numero di utenti eventualmente comprendendo anche quelli collocati in fascia "B".

Alle famiglie utilmente collocate nelle vigenti graduatorie, generale e speciale, per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di consegna dell'alloggio. È causa di decadenza dall'acquisito diritto al contributo il rifiuto senza giustificato motivo a prendere possesso di un alloggio di

**Art. 8**  
**Modalità di erogazione del contributo**

Ai fini della quantificazione del contributo spettante e per ottenere l'erogazione i beneficiari sono tenuti a presentare, entro e non oltre il termine perentorio **del 31 gennaio 2017**, tutte le restanti ricevute comprovanti il pagamento del canone di locazione, anno 2016, emesse successivamente alla mensilità di giugno già allegate al modulo di domanda, nonché, se dovuto, anche l'eventuale rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima annualità valevole per l'anno 2016 qualora al momento della presentazione della domanda il pagamento non fosse ancora dovuto per l'anno in corso, pena la revoca dei benefici concessi e l'attivazione delle conseguenti azioni di recupero delle somme eventualmente già erogate.

Si ricorda che l'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato mediante la presentazione delle ricevute oppure copie delle stesse, che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione, compilate a norma di legge. Si fa presente che, ai fini della tracciabilità, è necessario che le ricevute attestino in modo chiaro, inequivocabile ed idoneo la devoluzione della somma di denaro in contante finalizzata al pagamento del canone di locazione dell'immobile per il quale si richiede il contributo.

Sono equiparate alle ricevute anche gli originali oppure copia di eventuali bonifici bancari/postali/vaglia, fatture quietanzate.

SI PRECISA CHE IL CONTRIBUTO DECORRE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2016 ED È RAPPORATO AL PERIODO DI EFFETTIVA VALIDITÀ DEL CONTRATTO CALCOLATO IN MESI INTERI, IN DODICESIMI, ED IN FUNZIONE DEL NUMERO DI MENSILITÀ PAGATE E DOCUMENTATE.

Nel caso di cambio di residenza, avvenuto nell'anno 2016 precedentemente alla scadenza del presente bando, in uno dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni e/o nel Comune di Pratovecchio Stia deve essere presentata la copia di tutti i contratti di locazione interessati, debitamente registrati e gli originali o le copie di tutte le ricevute attestanti il pagamento delle mensilità inerenti il canone di locazione.

In caso di morosità i contributi integrativi destinati ai conduttori potranno essere erogati al locatore interessato a sanatoria parziale della morosità medesima.

**In tal caso dovrà** essere allegata alla domanda o presentata in seguito la dichiarazione di disponibilità resa dal proprietario dell'immobile di cui all'art. 3 del presente bando, corredata da copia del suo documento di identità. Qualora permanga la situazione di morosità, tale dichiarazione, per i successivi mesi dell'anno da luglio a dicembre 2016, **dovrà essere riconfermata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2017**. Nel caso in cui la situazione di morosità si verifichi dopo la presentazione della domanda e pertanto non sia già stata dichiarata, la dichiarazione dovrà essere resa in luogo della presentazione delle ricevute di pagamento, entro il 31 gennaio 2016. Per tale scopo potrà essere utilizzato il modulo facsimile predisposto dall'Ufficio dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni.

L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della legge 431/98 modificato con legge 269/2004).

In caso di decesso del richiedente il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, potrà essere assegnato agli eredi che ne facciano espressa richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso. Gli eredi dovranno essere in possesso di idonea certificazione che attesti il loro stato e delle ricevute di pagamento del canone fino alla data del decesso del richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un

altro alloggio nell'ambito dello stesso Comune o in altro Comune aderente all'Unione dei Comuni o nel Comune di Pratovecchio Stia, il contributo sarà erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità sarà valutato tenendo conto dell'incidenza ottenuta dalla somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi, rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. Entro e non oltre il termine perentorio del **31 gennaio 2017**, dovrà essere consegnata copia del nuovo contratto di locazione debitamente registrato congiuntamente a tutte le restanti ricevute comprovanti il pagamento del canone di locazione.

In caso di trasferimento in altro Comune sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Si avvisa che a seguito dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011 n. 214 di conversione con modifiche del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, le Pubbliche Amministrazioni per pagamenti di qualsiasi emolumento e a chiunque destinato per importi superiori a euro 1.000,00 netti devono utilizzare solo ed esclusivamente strumenti di pagamento elettronici ovvero non potranno essere effettuati pagamenti tramite riscossione diretta presso gli sportelli della Tesoreria comunale, ma solo tramite bonifico su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario oppure tramite assegno circolare con spese a carico del beneficiario.

#### **Art. 9** **Controlli e sanzioni**

L'Unione dei Comuni effettua i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando.

L'Ente potrà attivare per tale finalità la collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana in merito alle prestazioni sociali agevolate.

Nell'ambito dei controlli, gli elenchi degli aventi diritto potranno essere trasmessi agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto. In tal caso, l'Unione dei Comuni agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente e alle direttive regionali in materia.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza e dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Poppi, 5 agosto 2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr.ssa Daniela Nocentini